

PARTE SECONDA

Atti e comunicazioni degli Enti Locali

COMUNE DI SAN MARCO IN LAMIS

Statuto Comunale**CITTA' DI SAN MARCO IN LAMIS**

PROVINCIA DI FOGGIA

STATUTO COMUNALE**CENNI STORICI**

Il nome di San Marco de Lama compare per la prima volta in un diploma bizantino. Il Casale di San Marco era inserito nel territorio feudale del Monastero di San Giovanni in Lamis, principale centro abbadiale della Capitanata, il cui territorio feudale si estendeva dal Gargano al Tavoliere fino al nord barese.

Nel 1559 da parte dell'Abate Commendatario di San Giovanni in Lamis, Vincenzo Carafa, sulla base di un precedente atto notarile del 1537, vengono riconosciuti i diritti civici agli abitanti di San Marco. Questo documento è riprodotto su lastre di pietra situate in un corridoio del Palazzo Municipale.

Sempre il Carafa nel 1578 affida il Monastero di San Giovanni in Lamis ai Frati Minori con una convenzione approvata da Papa Gregorio XIII. Già prima dell'arrivo dei Frati Minori la sede dell'Abate Commendatario era stata trasferita a San Marco in un Palazzo oggi chiamato Il Trono.

Nel 1782 la Badia è dichiarata di regio patronato, gli Abati Commendatari decadono dal loro ruolo e nel 1793 San Marco in Lamis diventa Città con Regio Diploma di Ferdinando IV di Borbone.

Il cuore del centro storico è denominato Padula, ovvero palude (in lamis in latino equivale proprio a "nelle paludi"), a testimonianza del fatto che un tempo (prima della sua completa bonifica) la zona era paludosa. Gran parte del centro storico ha case basse a schiera, prevalentemente bianche, con strade strette.

Mirabile è la descrizione che ha fatto Riccardo Bacchelli nella sua novella Il brigante di Tacca del Lupo: "Come uno spaccato verde tra aridi colli, s'apriva, fresco d'alba, il vallone dove si stipa San Marco in Lamis, paese singolare per la distribuzione regolare delle strade ai lati della via maestra, onde le rosse, vivide file di tetti a due spioventi uguali, uguali anch'esse le case di altezza e dimensione, si allineano e si spartiscono come un ammattonato a spina...".

Nel XIX secolo sono da ricordare le complesse e contraddittorie vicende connesse al plebiscito unitario del 1860, il fenomeno del brigantaggio e le epidemie di colera del 1837, 1865 e 1886; in quest'ultima occasione alla locale associazione della Croce Rossa fu conferita la medaglia d'Oro, da parte dell'allora Ministro dell'Interno Francesco Crispi.

Il 6 aprile 1908 fu posta la prima pietra del "Villaggio San Matteo", oggi Borgo Celano, frazione di San Marco in Lamis, da molti indicata "Stazione Salutistica" per via della qualità dell'aria, contraddistinto per il paesaggio

lussureggiante, che ne testimonia il carattere naturalistico di prim'ordine, e per la sua innata vocazione turistica con i suoi antichi sentieri all'interno del bosco la Difesa arricchita da affascinanti grotte carsiche.

A partire dalla seconda metà del Novecento San Marco in Lamis ha visto molti cittadini emigrare, soprattutto giovani che trovano lavoro e successo nel nord dell'Italia e all'Estero. Non mancano spiragli di una possibile ripresa e una vivace attività intellettuale e culturale.

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 *principi fondamentali*

1. Il Comune di S. Marco in Lamis è ente autonomo locale, il quale ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.

2. Il Comune di San Marco in Lamis condivide gli obiettivi e i valori dell'Unione Europea e si riconosce in un sistema statale unitario federativo e solidale.

3. Il Comune di San Marco in Lamis opera per la piena attuazione dei principi dell'autonomia locale e della sussidiarietà, in particolare attraverso l'autonomia finanziaria, che responsabilizzi pienamente gli amministratori sulle entrate e sulle spese.

4. Si ispira ai principi della pace, della libertà, della giustizia, del rispetto della persona, della solidarietà, della cooperazione tra gli uomini e tra i popoli, dell'autogoverno e ripudia ogni forma di razzismo e di violenza.

5. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri, le funzioni e gli istituti di cui al presente Statuto.

ART. 2 *identificazione*

1. Il Comune di S. Marco in Lamis è costituito dal capoluogo, dalla frazione di Borgo Celano e dall'isola amministrativa "Villaggio Azzurro" in contrada Amendola ed è parte integrante del Parco Nazionale del Gargano.

2. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica. Esso si estende su una superficie di Ha 23.356, dei quali Ha 5.196 ubicati in zona pianeggiante e Ha 18.160 in zona montana.

3. San Marco in Lamis è una città situata tra due santuari, San Matteo e Santa Maria di Stignano, situata sulla Via Sacra Langobardorum e posta in una valle da secoli attraversata da pellegrini, legata al culto religioso come le vicine San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo. Nella sua storia ha saputo costruire una specifica identità ricca di umanità e di cultura.

4. La città si caratterizza per il suggestivo evento, a rilevanza nazionale, delle "fracchie". La fracchia è il simbolo della fede e della tradizione della Settimana Santa della Città che si trasmette da molto tempo di generazione in generazione per perpetuare una identità che aveva ed ha nel fuoco una delle radici più forti e significative. Con apposito regolamento è istituito il "Premio le Fracchie" da destinare ad una personalità italiana che abbia dato un grande contributo alla crescita culturale, sociale e civile dell'Italia e dell'Europa.

ART. 3 *sede del comune*

1. La sede del Comune è il Palazzo Badiale, sito nel capoluogo in Piazza Municipio n. 6.

2. Nella sede si riuniscono tutti gli Organi Comunali.

3. Per esigenze eccezionali, il Presidente del Consiglio Comunale, di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri, può disporre la convocazione del Consiglio Comunale in luogo diverso dalla sede comunale.

ART. 4*stemma-gonfalone-fascia tricolore*

Lo stemma ed il gonfalone del Comune sono conformi ai bozzetti allegati, che con le rispettive descrizioni, formano parte integrante del presente Statuto.

La fascia tricolore è completata con lo stemma di cui al 1° comma.

L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e dal regolamento.

L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel Comune può essere autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

ART. 5*descrizione stemma comunale*

Lo stemma del Comune di San Marco in Lamis presenta, al centro dello scudo "sannitico moderno", un leone rampante. Questo, rappresentante San Marco Evangelista, tiene, tra le zampe, il libro del Vangelo, nelle cui pagine si leggono queste parole: "Pax tibi Marce Evangelista meus" (Pace a te o Marco, mio evangelista).

Il leone poggia i piedi sulla cima di due monti, ad indicare che la città è situata in una valle.

Il colore, che riempie l'intero campo dello scudo, è l'azzurro e sta a significare l'aria salubre che si respira in città.

Lo scudo è contornato da due rami, uno di alloro e uno di quercia.

Tutto lo scudo, infine, è sormontato dalla corona turrata dei comuni insigniti del titolo di città. Tale corona è formata da un cerchio d'oro aperto da otto pusterle (cinque visibili) con due cordonate a muro sui margini (cinque visibili), riunite da cortine di muro, il tutto d'oro e murato di nero.

ART. 6*descrizione gonfalone*

Il gonfalone del Comune di San Marco in Lamis è di forma rettangolare (2x1).

Il fondo accoglie nella parte centrale lo stemma comunale, nel cui scudo domina un leone rampante. Questo, raffigurante San Marco Evangelista, tiene tra le zampe il libro del Vangelo, nelle cui pagine si leggono queste parole: "Pax tibi Marce Evangelista meus".

Il leone poggia i piedi sulla cima di due monti, ad indicare che la città è situata in una valle.

Il colore, che riempie l'intero campo dello scudo, è l'azzurro e sta a significare l'aria salubre che si respira in città.

Tutto lo scudo, infine, è sormontato da una corona turrata. Lo stemma è racchiuso tra le scritte semicircolari "CITTA' DI" nella parte superiore e «S. MARCO IN LAMIS» nella parte inferiore.

ART. 7*finalità ed obiettivi*

1. Il Comune esercita le proprie funzioni assicurando e promuovendo la più ampia partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche ed amministrative che li riguardano, favorendo ogni forma di cultura della legalità e del rispetto delle funzioni.

2. Promuove lo sviluppo sociale, culturale ed economico della comunità locale, afferma la tutela dell'ambiente e regola il territorio per la salvaguardia della flora e della fauna, delle zone di particolare valore paesaggistico, ambientale, storico, artistico e religioso. Il Comune bandisce dal suo territorio la localizzazione di ogni forma di attività nucleare.

3. Privilegia la realizzazione di un sistema integrato del territorio, al fine di uno sviluppo ordinato, equilibrato e sostenibile degli insediamenti umani e produttivi, adottando gli strumenti di programmazione

previsti dall'ordinamento e valorizzando gli apporti delle istituzioni scolastiche, culturali e del mondo imprenditoriale nel processo di rinnovamento e di crescita civile della città.

4. Il Comune tutela e valorizza le attività agricole e zootecniche, tutela e incrementa il patrimonio forestale, favorisce lo sviluppo delle attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, sia singole che associate, adotta iniziative per stimolare lo sviluppo delle attività artigianali e di una moderna rete commerciale.

5. Il Comune tutela e salvaguarda i monumenti di S. Matteo e di Stignano e l'intero patrimonio religioso, archeologico, storico, artistico presente nel territorio.

6. Il Comune valorizza le specificità locali in tutti i campi; cura lo sviluppo turistico del proprio territorio, con riferimento precipuo a Borgo Celano; salvaguarda e tutela il patrimonio boschivo ed in particolare il bosco "Difesa S. Matteo".

7. Il Comune garantisce, per quanto di sua competenza, l'applicazione e l'utilizzazione della normativa regionale e nazionale che attiene ai cittadini emigrati e agli immigrati. Può adottare idonei provvedimenti per la tutela delle condizioni del cittadino emigrato all'estero e per l'inclusione sociale degli immigrati.

8. Il Comune promuove azioni per favorire pari opportunità per le donne e per gli uomini. Per rimuovere ostacoli e discriminazioni, che di fatto impediscono la piena parità di lavoro tra uomini e donne, è istituita la Commissione per le pari opportunità e la promozione di azioni positive. Promuove il coordinamento dei tempi e le modalità della vita urbana per rispondere alle esigenze dei cittadini, delle famiglie e dei lavoratori con particolare riferimento agli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e degli uffici, delle amministrazioni pubbliche, e per favorire la rappresentanza delle donne negli enti e nelle aziende.

9. Il Comune coopera con il Servizio Sanitario Nazionale per assicurare il benessere fisico, psichico e sociale dei cittadini e si attiva con tutte le iniziative previste dalla legge per garantire il diritto alla salute.

10. Adotta ogni misura idonea a tutelare la sicurezza dei cittadini e dei loro beni contro ogni forma di criminalità, in particolare, di quella di stampo mafioso.

11. Promuove la difesa dell'infanzia e la formazione dei minori di età nonché di azioni positive per favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, sostenendo l'azione della scuola e della famiglia, anche attraverso il potenziamento degli spazi pubblici di ricreazione, di pratica sportiva e di socialità, provvedendo anche all'abbattimento delle barriere architettoniche. Assicura le condizioni per lo sviluppo della persona e per garantire l'effettiva partecipazione alla vita della città anche degli anziani e delle persone diversamente abili.

12. Il Comune riconosce l'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile e lo status dell'acqua come bene comune pubblico da utilizzare secondo criteri di solidarietà. Il Comune assicura il principio della proprietà e gestione pubblica del Servizio Idrico Integrato e che tutte le acque, superficiali e sotterranee, anche se non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche. Inoltre il comune riconosce che il Servizio Idrico Integrato è un servizio pubblico locale.

13. Il Comune opera in tutti i procedimenti amministrativi con metodi improntati all'efficienza, alla pubblicità, alla imparzialità e alla trasparenza, ricercando il massimo di partecipazione dei cittadini alle istanze sociali delle organizzazioni sindacali, delle associazioni, del volontariato e realizza, anche in collaborazione con essi, il metodo della verifica e del controllo dei risultati conseguiti.

14. Il Comune ispira la sua attività alla realizzazione dei fini anzidetti promuovendo e coordinando le iniziative e le attività dei singoli gruppi, associazioni ed organismi pubblici e privati e favorendo manifestazioni, fiere ed iniziative culturali, per questo erogando eventuali contributi secondo apposito regolamento.

15. a) Il Comune promuove e valorizza la redazione di apposite carte dei servizi e dei diritti su questioni di interesse generale e a difesa dei soggetti più deboli.

b) Le carte dei servizi e dei diritti rappresentano un impegno morale di grande valore per l'Amministrazione Comunale e sono approvate dalla Giunta Comunale e debitamente pubblicizzate.

c) Il Sindaco nella stessa seduta in cui relaziona sull'attuazione delle linee programmatiche, illustra lo stato di applicazione delle carte dei servizi e dei diritti.

ART. 8*demanio e patrimonio*

1. Il Comune salvaguarda la proprietà pubblica, specie quella soggetta ad uso civico in armonia con le leggi vigenti.
2. Il Sindaco, con l'ausilio della Giunta, coordina e organizza l'opera di vigilanza su tutto il territorio e, in particolare, nelle periferie dei centri abitati di S. Marco in Lamis e di Borgo Celano.
3. L'Amministrazione ripristina nelle forme consentite dalla legge il possesso della proprietà comunale assicurando il dominio del Comune e della collettività.
4. Il Consiglio Comunale regola le attività compatibili con gli usi civici.
5. Il Sindaco, con l'ausilio della Giunta, presenta al Consiglio Comunale entro il 31 marzo di ogni anno una relazione sulla attività svolta ai fini di cui ai precedenti commi.

TITOLO II**ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE****ART. 9***organi elettivi*

1. Gli organi elettivi sono: il Sindaco e il Consiglio Comunale, con i compiti e le funzioni loro attribuite dalla legge e dallo Statuto.
2. Sono articolazioni interne del Consiglio Comunale le commissioni consiliari e la conferenza dei capigruppo.

ART. 10*sindaco*

1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è membro del Consiglio Comunale.

ART. 11*competenze*

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite o delegate al Comune. Egli ha, inoltre, competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

ART. 12*rappresentanza legale dell'ente*

1. Il Sindaco è il legale rappresentante dell'Ente.
2. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, può essere attribuita a ciascun responsabile di servizio in base ad una delega rilasciata dal Sindaco al responsabile individuato.
3. La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al responsabile l'esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del mandato sindacale, oppure per un periodo di tempo determinato, per il compimento degli atti relativi alla rappresentanza in giudizio con il potere di conciliare, transigere e rinunciare agli atti.

ART. 13*poteri del sindaco*

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio

nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può assegnare specifici incarichi ai Consiglieri Comunali per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel programma politico amministrativo, con esclusione di ogni funzione amministrativa.

3. Il Sindaco può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al Consiglio.

4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, fatti salvi i casi in cui la nomina dei rappresentanti sia espressamente riservata dalla legge al Consiglio Comunale.

5. Il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dal C.C.N.L. e dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

6. Il Sindaco convoca i comizi per i referendum.

ART. 14

*dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza,
sospensione o decesso del sindaco*

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Il Consiglio e la Giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal vice-sindaco.

2. Le dimissioni comunque presentate dal Sindaco al Consiglio diventano efficaci e irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione. Trascorso tale termine, il Segretario Comunale avrà cura di comunicare all'autorità governativa le dimissioni del Sindaco per le conseguenti determinazioni.

3. Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta.

4. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di assessore, il Sindaco ha la facoltà di nominare un nuovo assessore. Tale nomina viene comunicata al Consiglio nella prima seduta utile.

ART. 15

sostituti del sindaco

1. Il Vice-sindaco svolge le funzioni del Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione.

2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco nonché del Vice - sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco vengono esercitate dall'assessore più anziano di età.

ART. 16

competenze e organizzazione della giunta

1. La Giunta compie gli atti amministrativi che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, al Sindaco, al Segretario o ai funzionari o dirigenti.

2. Collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, opera attraverso deliberazioni collegiali, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso.

3. La composizione numerica della Giunta è stabilita dalla legge. All'interno della Giunta è assicurata la presenza di entrambi i sessi.

4. Gli assessori sono nominati dal Sindaco tra i componenti del Consiglio Comunale. Il Sindaco ha la facoltà di nominare non più di due assessori anche al di fuori dei componenti del Consiglio fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere. Il Sindaco può revocare la nomina di assessore in qualsiasi momento.

5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune in enti, aziende, istituzioni.

6. Le attribuzioni dei singoli assessori sono stabilite dal Sindaco e comunicate alla Giunta nella sua prima adunanza.

ART. 17

funzionamento della giunta

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli componenti.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.

3. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo che essa non disponga diversamente "ma solo per le sedute non deliberanti". Il voto è palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione, le votazioni si intendono fatte in forma palese. Le deliberazioni vengono sottoscritte dal Sindaco e dal Segretario comunale.

5. Per la validità delle sedute della Giunta è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei componenti della Giunta.

6. Le deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale devono essere, trasmesse ai capigruppo consiliari, di norma, via e-mail.

7. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta Comunale

ART. 18

frazioni

1. L'Amministrazione comunale riserva una particolare attenzione alle frazioni di Borgo Celano e del Villaggio Amendola anche attraverso apposita delega assessorile ovvero consiliare che curi gli interessi e le necessità di queste realtà e funga da collegamento tra le stesse e il capoluogo.

ART. 19

mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta, non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, l'Autorità Governativa procede allo scioglimento del Consiglio.

ART. 20

consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale, quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo, ha competenza per gli atti indicati dalle leggi e dallo Statuto.

2. Il Consiglio Comunale è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio o, in sua assenza, dal Vice Presidente ed in mancanza di quest'ultimo dal consigliere anziano.

ART. 21*presidente del consiglio comunale*

1. Il Presidente del Consiglio Comunale rappresenta l'intero Consiglio, ne tutela la dignità del ruolo e ne garantisce le funzioni.

2. Il Presidente del Consiglio è eletto nella prima seduta, tra i consiglieri comunali, con votazione segreta a maggioranza dei due terzi dei componenti. Dal secondo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta dei voti.

3. Il Vice-presidente viene eletto con la maggioranza assoluta dei voti tra i rappresentanti della minoranza consiliare.

4. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti richiesti. Il termine di cui innanzi è ridotto a 24 ore nel caso di richiesta di convocazione straordinaria ed urgente da parte del Sindaco.

5. Al Presidente del Consiglio compete:

- a) la convocazione e la direzione dei lavori, nonché la fissazione dell'ordine del giorno;
- b) l'esercizio della potestà di mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti, la regolarità della discussione e delle deliberazioni;
- c) la facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza;
- d) la scelta degli scrutatori;
- e) la convocazione e presidenza della conferenza dei capigruppo consiliari;
- f) l'insediamento e il coordinamento delle commissioni consiliari permanenti e la vigilanza sul loro funzionamento;
- g) la notifica agli enti interessati delle nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge.

6. Il Presidente del Consiglio sottoscrive, insieme al Segretario comunale, i verbali della seduta.

7. Il Presidente e il Vice Presidente durano in carica quanto il consiglio che li ha eletti.

8. Le dimissioni del Presidente e del Vice Presidente presentate al consiglio comunale, sono perfette, efficaci ed irrevocabili dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune.

9. Il Presidente e il Vice Presidente possono essere revocati dal Consiglio, prima della scadenza del mandato, con le stesse modalità stabilite per l'elezione, su proposta motivata di un terzo dei consiglieri assegnati al Comune, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli per la funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio del consiglio stesso.

10. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, con precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste dai precedenti commi.

ART. 22*consigliere anziano*

1. Il consigliere anziano è il consigliere comunale che riporta nella elezione il numero individuale più alto di voti e cioè la somma della cifra individuale e della cifra di lista con esclusione dei consiglieri candidati alla carica di Sindaco.

ART. 23*prima adunanza*

1. La prima adunanza del Consiglio Comunale neo-eletto è convocata dal Sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi nei successivi dieci giorni con avvisi di convocazione da notificarsi almeno cinque giorni prima della seduta ed è presieduta dal Sindaco fino all'elezione del Presidente dell'assemblea.

2. Nella prima adunanza il nuovo Consiglio Comunale procede alla convalida degli eletti e alle eventuali surroghe, all'elezione del Presidente del Consiglio e del Vice-Presidente.

3. La seduta è pubblica e la votazione è palese e ad esse possono partecipare i consiglieri delle cui cause ostantive si discute.

ART. 24

linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 45 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Le linee programmatiche sono approvate a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati con un'unica votazione per appello nominale.

4. Con cadenza almeno annuale, il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi assessori, e, dunque entro il 30 giugno di ogni anno. E' facoltà del Consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche che dovessero emergere in ambito locale.

5. Nella stessa sessione gli assessori, acquisita la relazione degli organi tecnici inerenti la propria delega, informano il Consiglio sulla rispondenza fra l'attività svolta e le finalità previste nello Statuto.

ART. 25

surrogazione e supplenza dei consiglieri comunali

1. Nel Consiglio Comunale il seggio, che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di un consigliere, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione.

ART. 26

funzionamento del consiglio

1. La convocazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati da apposito regolamento, che va approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il regolamento deve conformarsi al principio di consentire alla minoranza di esprimere e far conoscere la propria opinione ed alla maggioranza di decidere in tempi reali.

3. Il regolamento, in particolare, disciplina:

a) l'organizzazione, il funzionamento e la verbalizzazione dei lavori del Consiglio Comunale;

b) la pubblicità dell'attività consiliare e delle commissioni;

c) la mozione di sfiducia al Sindaco e alla Giunta.

d) i procedimenti relativi alle nomine e alle designazioni di competenza consiliare;

e) l'esercizio delle funzioni consiliari di indirizzo e di controllo;

f) i procedimenti per l'esame delle deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta in via d'urgenza;

g) i procedimenti relativi ai rapporti tra il Consiglio e le istituzioni esterne al Comune.

4. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno il 45% dei consiglieri assegnati e a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge, il presente Statuto o i regolamenti prevedono una diversa maggioranza. Nella seduta di seconda convocazione è sufficiente la presenza di un terzo dei componenti il consesso. Il bilancio preventivo è approvato con il voto favorevole di almeno la metà dei consiglieri assegnati, salvo per il bilancio preventivo che prevede l'accensione di mutui, nel cui caso è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

5. Il Consiglio, in casi eccezionali, può delegare un consigliere alla trattazione di singoli affari. Il consigliere delegato riferisce al Consiglio sull'attività svolta e sulle iniziative che suggerisce di promuovere.

6. Al dibattito consiliare possono intervenire anche gli Assessori esterni al Consiglio sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

ART. 27

scioglimento del consiglio

1. Il Consiglio Comunale viene sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero dell'Interno:

a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando ricorrono le condizioni previste dalla legge n. 16/1992;

c) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

- impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;

- cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, dalla metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;

- riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio;

- dimissioni del Sindaco:

- quando non sia approvato nei termini di legge il bilancio di previsione;

- in caso di approvazione della mozione di sfiducia al Sindaco.

ART. 28

divieto di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, nonché agli assessori e ai consiglieri comunali, è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo e alla vigilanza del Comune stesso.

ART. 29

i consiglieri comunali

1. La posizione giuridica e lo status dei consiglieri sono regolati dalle leggi. Essi rappresentano l'intera comunità, alla quale costantemente rispondono; informano la loro attività alle finalità del presente Statuto per lo sviluppo socio-economico culturale della città, onorando in ogni momento il mandato conferito dall'elettorato di curare il bene comune.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3. Le aspettative, i permessi, le indennità e i rimborsi spesa per la partecipazione a Consigli e commissioni sono fissati dalla legge.

4. I consiglieri comunali sono soggetti agli obblighi pubblicitari previsti per i titolari di incarichi politici e di

amministrazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e alle successive sue modifiche ed integrazioni che dovessero essere apportate in materia di pubblicità patrimoniale.

5. I consiglieri comunali, che non intervengono alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale, su proposta del Presidente. A tale riguardo il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede per iscritto a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che, comunque, non può essere inferiore a giorni venti, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e, infine, delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.

6. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato e rappresentano l'intero territorio comunale. Essi, singolarmente od in gruppo, hanno diritto:

- a) di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Comunale; esercitano azione di vigilanza e di impulso nell'attività della Giunta mediante la presentazione di memorie e suggerimenti;
- b) di presentare interrogazioni e interpellanze come attività ispettive e di controllo;
- c) di formulare domande al "question time" nelle forme previste dal regolamento di funzionamento del Consiglio;
- d) di presentare mozioni, risoluzioni e ordini del giorno come strumenti di indirizzo;
- e) di inserire argomenti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale con la procedura prevista dalla legge;
- f) di ottenere, entro due giorni, gratuitamente dagli uffici comunali copia dei provvedimenti adottati, con relativi atti preparatori, nonché tutte le informazioni necessarie all'esercizio del loro mandato.
- g) di accedere agli atti amministrativi attinenti agli uffici comunali, salvo le limitazioni di legge concernente la riservatezza delle persone;
- h) di ottenere dal Presidente del Consiglio Comunale un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei Capigruppo, di cui al presente Statuto.

ART. 30

gruppi consiliari

1. I consiglieri comunali sono organizzati in gruppi, formati sulla base delle liste presentate alle elezioni amministrative, che abbiano ottenuto la rappresentanza in Consiglio Comunale. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultano composti da almeno due consiglieri. Il regolamento stabilisce e determina le modalità di funzionamento, la sede ed i mezzi, anche finanziari, loro assegnati per l'esercizio delle funzioni.

2. I singoli gruppi consiliari designano un capo gruppo, dandone comunicazione scritta al Sindaco, al Presidente del Consiglio ed al Segretario del Comune, entro dieci giorni dalla elezione del Sindaco.

3. Il capogruppo rappresenta il gruppo consiliare di appartenenza ed è destinatario delle prerogative previste dalla legge e dal presente Statuto.

4. I capigruppo consiliari hanno diritto di ottenere l'elenco delle determinazioni adottate dai Responsabili di Servizio, con frequenza quindicinale.

ART. 31

conferenza dei capigruppo

1. E' istituita la Conferenza dei capigruppo consiliari con finalità consultive e redigenti in ordine a:

- a) termine di convocazione del Consiglio Comunale;
- b) esame di argomenti ed espressione di pareri, su richiesta del Sindaco e di altro organo comunale;
- c) redazioni di ordini del giorno e documenti attestanti la volontà del Consiglio Comunale (petizioni, raccomandazioni e voti).

2. *La convocazione della Conferenza dei capigruppo è fatta dal Presidente del Consiglio che la presiede.*
3. *Il Presidente del Consiglio è tenuto a convocare la Conferenza dei capigruppo quando viene richiesta da almeno un terzo di essi o dal Sindaco.*

ART. 32*commissioni consiliari permanenti*

1. *Il Consiglio si avvale di commissioni consiliari permanenti costituite nel proprio seno con la rappresentanza della maggioranza e della minoranza.*
2. *Il regolamento determina il numero ed i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori, conformandosi al principio per cui competono alle commissioni poteri consultivi, propositivi e redigenti nei confronti del Consiglio Comunale.*
3. *La presidenza della Commissione bilancio, per la sua funzione di controllo e di garanzia, è attribuita ad un consigliere appartenente ad un gruppo di minoranza.*

ART. 33*commissioni consiliari speciali*

1. *Il Consiglio Comunale può costituire commissioni consiliari speciali per esperire indagini conoscitive, ovvero per la predisposizione di piani, programmi, regolamenti o atti determinati, di particolare complessità. La Commissione può avvalersi del contributo di esperti qualificati, di dipendenti o rappresentanti di associazioni di categoria o di altri enti o organizzazioni.*
2. *Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri può istituire al proprio interno commissioni di indagine ispettive sull'attività dell'Amministrazione, su proposta di almeno un quinto dei consiglieri. I poteri della commissione di indagine, nonché il termine per la presentazione della proposta sono stabiliti dal Consiglio all'atto della costituzione della stessa.*
3. *La composizione e il funzionamento sono disciplinati allo stesso modo previsto dal regolamento delle commissioni consiliari permanenti.*
4. *Le commissioni nominano nel proprio seno il presidente, il vice-presidente ed il segretario.*
5. *Le commissioni formulano proposte che vanno sottoposte alla decisione degli organi competenti.*
6. *Qualora le Commissioni non formulino nei tempi previsti la proposta, il Consiglio Comunale ne dichiara la decadenza, ovvero proroga il termine, per giustificate ragioni nella prima seduta utile successiva alla scadenza del termine.*

ART. 34*partecipazione del consiglio comunale
a funzioni regionali e provinciali*

1. *Il Consiglio Comunale, a norma dello Statuto della Regione Puglia, può deliberare, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, sulle proposte di iniziativa legislativa regionale, quando la proposta sia stata sottoscritta da un quinto dei consiglieri, ovvero sia stata deliberata da altro Consiglio Comunale.*
2. *Il Consiglio Comunale a norma dello Statuto della Regione Puglia, può deliberare, con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, di richiedere il referendum popolare abrogativo.*
3. *Il Consiglio Comunale a norma dello Statuto dell'Amministrazione Provinciale di Foggia, può deliberare la richiesta di referendum consultivo su materie di esclusiva competenza della Provincia.*

ART. 35*pubblicità delle spese elettorali nelle elezioni comunali*

1. *Al fine di favorire la trasparenza ed il corretto svolgimento delle elezioni comunali, i candidati sindaci e i candidati consiglieri devono osservare la disciplina dettata dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 inerente il riordino*

della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché delle norme di trasparenza emanate in materia elettorale.

ART. 36

pari opportunità

1. Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e nelle commissioni, deve essere garantita complessivamente la presenza di ambo i sessi, oltre che nella Giunta e negli organi collegiali.

ART. 37

segretario comunale

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito Albo.

2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri Comuni per la gestione consortile dell'ufficio del Segretario Comunale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva. Egli esercita le funzioni stabilite nell'art. 97 del T.U.E.L. n. 267/2000.

4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del Sindaco, degli assessori e dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.

5. Il Segretario Comunale partecipa alle riunioni di Giunta e di Consiglio e ne redige i verbali, che sottoscrive insieme al Sindaco per la Giunta e al Presidente del Consiglio per il Consiglio Comunale.

6. Può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del Sindaco, a quelle esterne. Egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.

7. Roga i contratti del Comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, autentica le scritture private e gli atti unilaterali, nell'interesse dell'ente, ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitogli dal Sindaco.

ART. 38

il vice segretario comunale

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un Vice Segretario per coadiuvare il Segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DIRITTI DI ACCESSO

ART. 39

principi

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione, orienta la propria attività alla massima trasparenza, garantendo una costante e capillare informazione e divulgazione dei propri programmi, delle proprie iniziative e dei propri atti per la più articolata e diffusa partecipazione alle decisioni, per la massima funzionalità e fruibilità dei servizi resi alla comunità cittadina, per una integrale trasparenza dell'agire amministrativo presso la popolazione.

2. Il Comune promuove le forme di partecipazione dei cittadini al potere locale mediante idonee forme

di comunicazione, consultazione e controllo, favorisce il decentramento e lo sviluppo delle libere forme associative.

3. Il Comune garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

ART 40

diritti dei cittadini

1. Sono titolari del diritto di informazione e partecipazione tutti i residenti nel Comune, di qualsiasi sesso, condizione sociale, razza, religione, età, siano essi cittadini italiani, stranieri o apolidi.

2. Sono, altresì, titolari del diritto di informazione e partecipazione, limitatamente alle questioni di interesse, i soggetti non residenti nel territorio del Comune, che abbiano, comunque, rapporti di lavoro, di studio o fruiscano stabilmente dei relativi servizi.

3. Al cittadino che presenti entro 30 gg. all'organo emanante ricorso-opposizione ad un atto amministrativo per lesione di diritti soggettivi, è riconosciuto il diritto ad ottenere una risposta scritta entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso.

ART. 41

rapporti con il comune

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali, a norma della Costituzione, per il libero svolgimento, in forme democratiche, delle attività politiche, sociali, sportive, ricreative e culturali.

2. Il Comune, nei limiti istituzionali e finanziari consentiti, può intervenire:

a) per sostenere iniziative e preferibilmente progetti proposti dalle organizzazioni del terzo settore che non hanno finalità di lucro;

b) per affidare, in casi determinati, mediante convenzione, la gestione di attività e servizi nei settori dello sport, della cultura, dello spettacolo, dell'ambiente e dei servizi sociali;

c) per stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato, anche di protezione civile, che operano nel territorio e che sono legalmente riconosciute;

d) per promuovere e regolamentare forme di collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura, la rigenerazione e la valorizzazione dei beni comuni presenti nel territorio attraverso la stipula di appositi Patti di collaborazione tra Comune e cittadini attivi ai sensi dell'art. 118, ultimo comma, della Costituzione.

3. Il Comune ne facilita l'esercizio mettendo, eventualmente, a disposizione di tutti i cittadini, gruppi ed organismi sociali, a carattere democratico, che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, le sedi ed ogni altra struttura o spazio idoneo, se possibile. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla staticità degli edifici, alla incolumità delle persone, alle norme sull'esercizio dei locali pubblici e alla copertura delle relative spese di gestione.

4. Il Sindaco o il Consiglio possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

a) per la formazione di comitati e commissioni;

b) per dibattere problemi anche attraverso il "question time" dei cittadini;

c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni;

d) per costituire comitati di quartiere.

ART. 42

rapporto con le libere forme associative dei cittadini istituzione di apposito albo

1. La partecipazione dei cittadini all'attività e alle scelte dell'amministrazione viene garantita anche attraverso l'incoraggiamento e la valorizzazione delle libere forme associative tra i cittadini.

2. A tal fine sono istituiti l'albo e la consulta dei movimenti e delle associazioni tra i cittadini. L'amministrazione acquisisce gli statuti delle associazioni, al fine di individuarne le specificità ed i campi di intervento. Particolare attenzione sarà rivolta alle associazioni di volontariato. Dell'albo possono far parte tutti i movimenti, tutte le associazioni o altri enti derivanti da libere associazioni tra i cittadini che siano legalmente costituiti, abbiano sede sociale nel territorio comunale, perseguano tra le loro finalità d'istituto il pubblico interesse e prevedano forme di elezione democratiche dei propri organismi dirigenti. L'amministrazione acquisisce, inoltre, il bilancio economico-finanziario delle singole attività svolte, con il contributo del Comune, dalle associazioni o da altre organizzazioni del terzo settore.

3. La consulta dei movimenti e delle associazioni tra i cittadini (consulta della società civile) è composta dal Sindaco (o suo delegato), da tre rappresentanti del Consiglio Comunale eletti con voto limitato a due, dai presidenti (o loro delegati) delle associazioni o movimenti iscritti all'albo. Essa ha lo scopo di verificare i programmi e le scelte dell'amministrazione comunale e promuove e coordina le iniziative comuni. La consulta si articola al proprio interno in commissioni di settore. Il Sindaco si impegna a convocare una riunione della Consulta della Società Civile per eleggere, tra i rappresentanti dei movimenti e delle associazioni, il Presidente della stessa Consulta.

4. Il Comune promuove l'istituzione del Forum della gioventù e dell'Osservatorio sulle tematiche della terza età. Il Forum della gioventù ha il compito di dare voce ai movimenti e alle organizzazioni giovanili e può avanzare proposte al Consiglio Comunale. L'Osservatorio sulle problematiche della terza età presenta studi e proposte sulla condizione e sui bisogni degli anziani. Spetta alla Giunta comunale l'attivazione degli organismi di cui sopra, sentita l'apposita Commissione Consiliare riguardante i Servizi Sociali.

ART. 43

consiglio comunale dei ragazzi

1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, promuove l'elezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.

2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva, nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, servizi sociali, rapporti con l'UNICEF.

3. Le modalità di elezione e il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

ART. 44

partecipazione degli interessati al procedimento

1. Il Comune garantisce l'accesso alle informazioni e a tutti gli atti da esso detenuti o formati in attuazione dei principi sanciti dalla legge 241/90 e sue successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel piano annuale e triennale predisposto dall'Organo anticorruzione del Comune ed emanato, ogni anno, dalla Giunta comunale.

ART. 45

azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune di San Marco in Lamis può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune

ART. 46

forme di consultazione della popolazione

1. Il Sindaco e il Consiglio, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, le associazioni, gli organismi di partecipazione e l'intero corpo elettorale, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti riguardanti materie di esclusiva competenza locale.

ART. 47*risultati delle consultazioni e costi*

- 1. I risultati delle consultazioni devono essere discussi dal Consiglio Comunale per l'adozione dei relativi provvedimenti.*
- 2. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.*
- 3. Il secondo comma del presente articolo non si applica per i referendum.*

ART. 48*istanze, petizioni e proposte*

- 1. I cittadini e le associazioni, con sede nel Comune, possono presentare, al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale e al Consiglio Comunale, istanze e petizioni, nonché proporre l'adozione di deliberazioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela dei cittadini e per i fini e gli obiettivi dell'Ente.*

ART. 49*istanze*

- 1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.*
- 2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal Sindaco o dal Segretario Comunale o dal Responsabile del servizio, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.*

ART. 50*petizioni*

- 1. Tutti i cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.*
- 2. La petizione è esaminata dall'organo competente entro trenta giorni dalla presentazione.*
- 3. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui sia garantita al soggetto proponente la comunicazione.*

ART. 51*proposte*

- 1. Tutti i cittadini possono avanzare, in forma collettiva e sufficientemente dettagliata, proposte per l'adozione di atti amministrativi, che il Sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario comunale, trasmette, entro trenta giorni successivi, all'organo competente.*
- 2. L'organo competente ha il dovere di sentire un rappresentante dei proponenti dell'iniziativa entro quindici giorni dalla presentazione della proposta.*

ART. 52*modalità di presentazione*

- 1. Le istanze possono essere presentate da ogni cittadino.*
- 2. Le petizioni e le proposte di deliberazione dovranno essere sottoscritte da almeno 200 (duecento) cittadini, con firme autenticate dei primi tre firmatari elettori, che si rendono responsabili dell'autenticità delle firme successive e con indicazione del soggetto e del luogo a cui fare le comunicazioni previste dal successivo articolo.*
- 3. Le istanze, petizioni e proposte di deliberazioni sono depositate presso la segreteria comunale.*

ART. 53*garanzia per l'esame*

1. *L'organo competente procede all'esame delle istanze, petizioni e proposte di deliberazioni e decide entro trenta giorni per le istanze ed entro sessanta giorni per le petizioni e le proposte di deliberazioni, dando notizia al proponente di tutti gli atti assunti, anche se solo istruttori o endoprocedimentali.*

2. *Il termine può essere prorogato per una sola volta e per ulteriori trenta giorni con comunicazione motivata.*

ART. 54*referendum*

1. *Sono ammessi referendum consultivi, propositivi e abrogativi su materie di esclusiva competenza comunale che riguardano interessi della collettività comunale.*

2. *Non possono essere oggetto di referendum:*

- a) i tributi locali, le tariffe dei servizi ed altre imposizioni o provvedimenti riguardanti l'assunzione di mutui o di prestiti;*
- b) le questioni attinenti a persone o funzioni determinate;*
- c) la costituzione degli organi elettivi;*
- d) gli atti e i provvedimenti comunque inerenti questioni di religione, razza o sesso;*
- e) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;*
- f) argomenti sui quali è stato indetto un referendum nell'ultimo triennio.*

ART. 55*poteri d'iniziativa*

1. *I referendum sono indetti su richiesta del Consiglio Comunale, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati o quando lo richiedano il 10 % degli elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data del 1° gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.*

ART. 56*modalità della richiesta*

1. *Il quesito referendario deve essere breve e chiaro e preferibilmente unico.*

2. *Quando il referendum è richiesto dal Consiglio Comunale, la deliberazione fissa il testo da sottoporre agli elettori.*

3. *Quando il referendum è richiesto dagli elettori, il quesito referendario viene depositato presso la segreteria del Comune con almeno dieci firme, autenticate nelle forme di legge, dei componenti il Comitato promotore.*

4. *La raccolta delle firme dei sottoscrittori a sostegno della richiesta referendaria, debitamente autenticate, deve avvenire entro sessanta giorni dal deposito del quesito.*

ART. 57*ammissibilità del referendum*

1. *Sull'ammissibilità del referendum richiesto dagli elettori, entro sessanta giorni dal deposito delle firme dei sottoscrittori, si pronuncia un Comitato di Garanti formato dal Presidente del Consiglio Comunale, dal Sindaco, dal Segretario Comunale, dai Capigruppo e da un rappresentante delle associazioni proposto dalla Consulta Comunale della Società Civile e nominato con apposito atto dal Sindaco.*

2. *Il Segretario Comunale assume la funzione di Presidente del Comitato dei Garanti.*

3. *Il giudizio, debitamente motivato, del Comitato dei Garanti è insindacabile.*

ART. 58*modalità per la consultazione*

1. Il Sindaco deciderà le modalità più opportune per fornire la massima informazione sul referendum e per la partecipazione alla campagna referendaria di cittadini, associazioni, enti, partiti e gruppi organizzati.
2. L'esito del referendum è proclamato e reso noto dal Sindaco mediante affissione di manifesti e la pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente.
3. Gli organi competenti del Comune devono deliberare sull'oggetto del referendum entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati.

ART. 59*indizione*

1. La consultazione popolare referendaria deve essere indetta, di norma, entro novanta giorni dal perfezionamento delle proposte referendarie.
2. Possono tenersi più referendum contemporaneamente, ma i referendum non possono tenersi in coincidenza con altre operazioni di voto, né nei quarantacinque giorni precedenti le altre operazioni di voto.

ART. 60*effetti*

1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato il 40% (quaranta per cento) degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, se l'esito è stato favorevole, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, è tenuto a proporre al Consiglio Comunale la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum, per l'attuazione.
3. Se l'esito non è stato favorevole, il Presidente del Consiglio Comunale ha facoltà di proporre al Consiglio Comunale la questione per le conseguenti valutazioni.
4. Una proposta di referendum che non sia stata accolta non può essere ripresentata prima di tre anni.

ART. 61*diritto di accesso*

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'Amministrazione Comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicitamente disposizioni legislative dichiarano riservate o sottoposte a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego da parte dell'impiegato o funzionario che ha in deposito l'atto, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco che deve comunicare le proprie determinazioni in merito nel termine indicato nel regolamento.
5. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.
6. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.

ART. 62*diritto alla informazione
mezzi di informazione*

1. A mezzo del sito istituzionale del Comune viene garantita ad ogni cittadino una informazione

dettagliata sul funzionamento dei servizi, l'indicazione delle condizioni e dei requisiti che sono necessari per accedervi, i passaggi procedurali da seguire, la distribuzione delle competenze politiche, tecniche ed amministrative nell'ambito dell'organizzazione del Comune, le caratteristiche delle prestazioni che possono essere richieste ai singoli servizi.

2. Condizione di base per assicurare la partecipazione democratica dei cittadini all'esercizio delle funzioni comunali è la rigorosa tutela del diritto ad essere informati.

3. Il Comune intende concretizzare tale diritto attraverso l'utilizzazione dei mass-media presenti nel territorio (TV, Radio, Giornali, Siti Internet, bacheche) per diffondere informazioni di pubblica utilità e per far conoscere, anche con la diretta streaming da prevedere con apposito regolamento, l'attività degli organi elettivi, in particolare, del Consiglio Comunale.

4. Il Comune può istituire, nei limiti finanziari consentiti, un ufficio stampa.

TITOLO IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART. 63 albo pretorio

1. La pubblicazione degli atti, prevista dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali viene fatta con affissione all'Albo pretorio on line del Comune in apposito link del sito ufficiale del Comune di San Marco in Lamis.

2. Parte dell'Albo pretorio on line è riservata esclusivamente alla pubblicazione delle comunicazioni di avvio del procedimento, in modo da dare ad esse un particolare rilievo.

3. La pubblicazione deve essere fatta in modo da assicurare la lettura dell'oggetto, della data e del numero dell'atto.

ART. 64 svolgimento dell'attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività ai principi di legalità, buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia e pubblicità

2. Il Comune esercita la propria attività nel rispetto dei capi I, II e IV della L. 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 12 della stessa legge e successive modifiche e integrazioni.

ART.65 ufficio relazioni con il pubblico

1. Il Comune, al fine di garantire la piena attuazione della legge in materia, individua nell'ambito della propria struttura un ufficio per le relazioni con il pubblico.

TITOLO V I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

ART. 66 servizi pubblici

1. Il Comune, nell'ambito della propria competenza, provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. Spetta al Consiglio Comunale individuare servizi pubblici da attivare in relazione alle necessità che si presentano nella comunità e di stabilire le modalità per la loro gestione.

3. *L'organizzazione dei servizi deve tendere sempre ad ottimizzare il rapporto costo/benefici e a ricercare la qualità del servizio per soddisfare le richieste dei cittadini.*

4. *I servizi pubblici sono gestiti in una delle forme previste dalla legge.*

ART. 67

nomina e revoca degli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni

1. *Il Sindaco, sulla base degli indirizzi del Consiglio Comunale, nomina e revoca gli amministratori delle aziende e delle istituzioni.*

2. *L'ordinamento e il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati nell'ambito della legge, dal relativo statuto e dai regolamenti.*

3. *Requisito essenziale per la nomina è la condizione di eleggibilità a consigliere comunale ed una specifica competenza tecnica-amministrativa. Non possono essere eletti amministratori alle cariche predette i consiglieri comunali in carica, i revisori dei conti, i dipendenti del Comune o di altre aziende speciali comunali.*

4. *Il Comune accoglie il principio secondo il quale, salvo che la legge non disponga diversamente, tutte le nomine in commissioni, enti ed organismi perdono efficacia con la cessazione degli organi che le hanno effettuate.*

TITOLO VI

FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

ART. 68

forme di cooperazione e accordi di programma

1. *Il Comune, per la realizzazione dei propri obiettivi istituzionali, sollecita forme di collaborazione con gli altri enti territoriali. In particolare, per la gestione coordinata di funzioni e servizi, che non possono essere gestiti con efficienza su base comunale, ovvero per la realizzazione di un'opera pubblica e per interventi, opere e programmi che richiedono azione integrata e coordinata con altri enti, può utilizzare, nei modi e nelle forme previste dalla legge, gli istituti della convenzione e dell'accordo di programma.*

ART. 69

rapporti con altri comuni ed enti

1. *Il Comune favorisce forme associative e di cooperazione con altri Comuni ed Enti ed, in particolare, con quelli di San Giovanni Rotondo, Sannicandro Garganico e Rignano Garganico, con l'Ente Parco e con l'Ente Provincia di Foggia, in considerazione dei rapporti già esistenti, della comunanza di interessi e della contiguità territoriale, al fine di svolgere funzioni di interesse intercomunale e di favorire lo sviluppo sostenibile.*

2. *Per affermare i principi della pace e della solidarietà, il Comune promuove gemellaggi con altre realtà sia nazionali che internazionali, anche al fine di valorizzare le tradizioni culturali e popolari.*

ART. 70

forme di collaborazione internazionale

1. *Il Comune di S. Marco in Lamis promuove forme di collaborazione internazionale e gemellaggi, dirette a sviluppare interscambi culturali ed economici, in prevalenza nei paesi europei e quelli in via di sviluppo.*

2. *L'Ente ha facoltà di sviluppare accordi o convenzioni con altri paesi ed associazioni allo scopo di sviluppare rapporti di collaborazione e favorire l'inserimento di lavoratori stranieri e di concittadini che lavorano all'estero.*

TITOLO VII
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

ART. 71

principi

1. *L'organizzazione degli uffici ed i rapporti di lavoro e di impiego sono diretti a garantire l'imparzialità e ad accrescere l'efficienza e la produttività dell'Amministrazione anche attraverso la creazione di una propria rete informatica integrata con altri sistemi informativi pubblici e a razionalizzare il costo del lavoro pubblico contenendolo entro le compatibilità economiche finanziarie definite nei documenti di programmazione e di bilancio.*

2. *L'organizzazione degli uffici è ispirata ai seguenti criteri:*

- a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;*
- b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali per l'organizzazione degli uffici;*
- c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;*
- d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;*
- e) armonizzazione degli orari di servizio di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea.*

3. *L'organizzazione del lavoro si attua mediante piani, programmi ed obiettivi e gli uffici e i servizi sono raggruppati in un numero limitato di aree funzionali, denominate Settori, con la possibilità di istituire, in via transitoria o definitiva, organismi interarea per il perseguimento di obiettivi specifici e di particolare rilevanza e ampiezza. Il settore può articolarsi in servizi.*

4. *L'Amministrazione comunale cura la formazione e l'aggiornamento del personale e garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e il trattamento sul lavoro.*

5. *La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite ed e' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore.*

6. *L'amministrazione comunale provvede sistematicamente alla verifica dei carichi funzionali di lavoro dei dipendenti e alla qualità dei prodotti dei servizi realizzati, verifica la rispondenza dei risultati conseguiti alle esigenze della collettività e l'economicità degli interventi.*

7. *L'organizzazione degli uffici e il loro funzionamento, la consistenza della dotazione organica è definita dall'apposito regolamento degli uffici e servizi, dai contratti collettivi nazionali del lavoro, dal Testo Unico, dal Piano Triennale Anticorruzione e da tutti gli atti normativi riferiti alla materia del pubblico impiego.*

ART. 72

compiti dei responsabili degli uffici e dei servizi

1. *I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e del personale e nominati dal Sindaco.*

2. *I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario Comunale secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale.*

3. *Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Sindaco e dalla Giunta comunale.*

4. *Per l'esercizio delle loro funzioni, i responsabili degli uffici e dei servizi propongono agli organi collegiali gli atti ed i provvedimenti da adottare.*

ART. 73*determinazioni*

1. *Le determinazioni sono atti monocratici di gestione con le quali i Responsabili di Settore a cui è attribuita la funzione dirigenziale assicurano la gestione dell'attività amministrativa prevista dalla legge e dai regolamenti.*
2. *Le determinazioni diventano esecutive dopo la loro pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune.*
3. *Le determinazioni dirigenziali sono trasmesse al Sindaco, all'Assessore al ramo e al Segretario Generale che effettua il controllo successivo di regolarità amministrativa. Tale adempimento è contemporaneo alla loro pubblicazione.*

ART. 74*incarichi di alta specializzazione*

1. *La copertura dei posti di responsabile dei servizi e degli uffici di categoria professionale apicale o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.*

TITOLO VIII**GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'****ART. 75***ordinamento finanziario*

1. *L'ordinamento finanziario del Comune è disciplinato dalla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.*
2. *Nell'ambito dei limiti imposti dalle leggi sulla finanza locale, il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie o trasferite.*
3. *Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nell'ambito della normativa vigente, ed ha un proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.*
4. *Il Comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività ed equità sociale stabiliti dalla Costituzione ed applica le tariffe in modo da privilegiare le fasce più deboli della popolazione. Il Comune informa i propri procedimenti alle disposizioni dello Statuto del contribuente.*
5. *I beni comunali devono risultare da apposito inventario tenuto secondo le leggi e i regolamenti vigenti.*

ART. 76*attività contrattuale*

1. *Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate, alle locazioni, il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.*
2. *La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da determinazione del responsabile del servizio ovvero da deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta secondo la rispettiva competenza.*
3. *La determinazione o la deliberazione deve indicare il fine che con il contratto si vuole perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.*

ART. 77*la tesoreria*

1. *Il Comune ha un servizio di tesoreria consistente nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria dell'Ente.*

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

ART. 78

il revisore dei conti

1. Il Consiglio Comunale prende atto della scelta del Revisore dei conti fatta secondo le procedure previste dalla legge e approva la delibera di nomina dell'organo di revisione economico finanziario.

ART. 79

il controllo interno

1. Il Comune, nel rispetto del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, si dota di strumenti adeguati ad effettuare:

- a. il controllo di regolarità amministrativa e contabile, volto a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;*
- b. il controllo di gestione, diretto a verificare l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;*
- c. la valutazione ed il controllo strategico, per valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.*

2. Il regolamento del sistema dei controlli interni disciplina le modalità delle verifiche periodiche alle procedure amministrative, al fine di determinare l'efficienza e l'efficacia operativa, nonché le verifiche sull'integrità contabile e sul continuo monitoraggio tra bilancio preventivo e consuntivo.

ART. 80

valutazione del personale

1. Il Comune si dota di strumenti adeguati ad effettuare la valutazione del personale con funzioni dirigenziali.

TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 81

approvazione dei regolamenti

1. Il Consiglio Comunale provvede ad emanare tutti i regolamenti di attuazione previsti dallo Statuto e ad adeguare quelli esistenti entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto.

2. I regolamenti sono adottati a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

3. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto col presente Statuto.

ART. 82

verifica, revisione e modifica dello statuto

1. La revisione dello Statuto può essere chiesta, con istanza motivata, o da 1/4 dei consiglieri assegnati al Comune o da un numero di cittadini pari al 5% degli iscritti alle liste elettorali dell'ultimo anno, la cui richiesta viene sottoposta al vaglio del Consiglio Comunale, che dovrà esprimersi in merito entro 90 giorni. Nel caso di richiesta proveniente dai cittadini essa deve essere corredata dalle firme autenticate dei richiedenti.

2. Nessuna modifica può essere apportata allo Statuto se non con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive

sedute da tenersi entro trenta giorni dalla precedente e le modifiche allo Statuto sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro affissione all'Albo Pretorio del Comune.

4. Le iniziative di revisione rigettate dal Consiglio non possono essere riproposte prima che sia trascorso almeno un anno dal rigetto.

5. Il Consiglio Comunale con periodicità almeno biennale, sulla base di una relazione del Sindaco valuta in apposita seduta lo stato di attuazione delle norme statutarie nonché la loro adeguatezza in rapporto all'evoluzione delle esigenze del Comune e della sua comunità e alla dinamica del quadro legislativo.

IL PRESENTE STATUTO

- è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.136 del 14.10.1991, modificato con successiva deliberazione consiliare n.8 del 20.2.1992, di cui il CO.RE.CO.- Sezione Provinciale di Foggia - ha preso atto nella seduta del 24.3.1992, prot.n.3410;

- è stato revisionato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.81 del 29.6.1994, di cui il CO.RE.CO.- Sezione Provinciale di Foggia - ha preso atto nella seduta del 26.7.1994, prot.n.7103;

- è stato ulteriormente revisionato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.2 del 3.2.2000, di cui il CO.RE.CO. - Sezione Provinciale di Foggia - ha preso atto nella seduta del 28.3.2000, prot.n.828.

- è stato adeguato e revisionato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 66 del 20.11.2002.

- è stato adeguato e revisionato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 1 del 16.01.2018.

*Il Segretario generale
Dott.ssa Paola Alessandra Ferrucci*